

CAMERA DEI DEPUTATI N. 61

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZOTTO CAOTORTA, MAGGIONI, CASTELLUCCI,
FIORET, MAROCCO**

Presentata l'8 luglio 1976

Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della V legislatura e precisamente il 22 gennaio 1970, fu presentata dall'onorevole Amalia Miotti Carli la proposta di legge n. 2237 concernente la istituzione dell'obbligo di usare un casco protettivo da parte dei conducenti dei motocicli e delle motocarrozzette nonché delle persone che vi siano trasportate, ma non fu approvata. Fu riproposta nella VI legislatura col n. 27 dallo stesso deputato insieme con altri e fu approvata, con modificazioni, dalla X Commissione della Camera il 21 maggio 1975. Purtroppo il Senato non ha fatto in tempo ad approvarla e perciò la ripresentiamo adesso, sperando in una sua rapida approvazione.

È infatti dolorosamente noto, per la indiscutibile testimonianza delle statistiche e per la quotidiana evidenza dei fatti quanto numerosi siano gli incidenti stradali e le persone che, in occasione di essi riportano lesioni o perdono la vita stessa.

Tra i più esposti a tali conseguenze, talora appunto drammatiche, sono senza alcun dubbio i conducenti e le altre persone trasportate sui motocicli: sia per la rela-

tiva instabilità del veicolo (che, d'altra parte, può raggiungere velocità anche elevate) sia — occorre riconoscerlo — per la condotta di strada assai spesso imprudente, o addirittura spericolata, di vari utenti.

A tale proposito — e mentre ancora una volta appare doveroso insistere per la formazione di una coscienza stradale: problema che presenta aspetti anche morali, talora trascurati — non può disconoscersi che, in frequenti casi, le conseguenze dannose per le persone sarebbero sensibilmente ridotte, ove chi circola a bordo dei motocicli medesimi adottasse il casco protettivo. In tal senso non sono mancate comunicazioni scientifiche di autorevoli traumatologi per esperienza vissuta.

La cosa, se pur appaia augurabile per altri tipi di veicoli; si presenta specialmente importante per i motocicli, attese le loro caratteristiche, ed anche per le moto-carrozzette, esse pure destinate al trasporto di persone. Di qui, onorevoli colleghi, l'utilità della presente proposta di legge diretta a rendere obbligatorio l'uso del casco medesimo, durante la circolazione. Tale ob-

bligo appare consigliabile anche per le persone, diverse dal conducente, trasportate sui veicoli medesimi, essendo pure queste esposte al medesimo pericolo.

La misura suggerita è d'altronde adottata da tempo dagli agenti dei servizi di polizia stradale — sia dello Stato che degli enti locali — nonché da moltissimi motociclisti. Tuttavia si rivela conveniente e necessario, a nostro avviso, il renderla obbligatoria, poiché risulta ancora troppo poco estesa la sua spontanea adozione.

D'altronde l'obbligo è già in uso in altri Paesi come — ad esempio — la Svizzera e la Gran Bretagna ed in altri ancora e pertanto riteniamo la sua introduzione in Italia un utile e civile passo in avanti nel settore della disciplina stradale.

In ordine alla collocazione legislativa, si ritiene che la disposizione possa utilmente inserirsi, per migliore coordinamento, nel quadro dello stesso Codice della strada e precisamente nell'articolo 122.

Allo scopo di assicurare uniformità ed efficienza all'attuazione della norma di legge proposta, si rivela necessario fissare le caratteristiche tecniche opportune del casco, prevedendo espressamente un decreto del Ministro dei trasporti.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore della disposizione proposta, va da un lato tenuta presente l'esigenza del provvedimento ministeriale di attuazione, or ora accennato e quindi del tempo necessario alla sua emanazione, dall'altro quella di rendere poi possibile l'acquisto del casco stesso da parte di un numero certamente consistente di utenti della strada. Una tale obiettiva situazione suggerisce di prevedere una entrata in vigore più estesa dell'ordinaria e che si indica in 150 giorni.

La proposta, per la sua stessa natura, non comporta onere finanziario per lo Stato, e pertanto, onorevoli colleghi, la raccomandiamo al vostro esame e alla vostra sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 122 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente comma:

« Sui motocicli, compresi quelli con carrozetta laterale, i conducenti e i passeggeri debbono usare, durante la circolazione fuori dei centri abitati, un casco protettivo omologato secondo le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 150° giorno da quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro dei trasporti emana, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il decreto di cui all'articolo 1.